

Regolamento Tirocinio Pratico Valutativo **Corso di Laurea in Psicologia dell'Intervento Clinico e Sociale**

Il presente regolamento definisce gli aspetti specifici relativi allo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo (d'ora in poi, TPV) stabiliti dal corso di laurea magistrale in Psicologia dell'Intervento Clinico e Sociale. Per gli aspetti generali di definizione e organizzazione del TPV, si fa riferimento alle Linee di indirizzo sui tirocini professionalizzanti e i relativi allegati approvate dal Tavolo Ordine -Università in data 24 ottobre 2022 e approvate dalla CPA il 10 novembre 2022, che si riportano in allegato come parte integrante del presente Regolamento.

Art. 1 - Definizione di Tirocinio Pratico Valutativo

Art. 2 - Caratteristiche del Tirocinio Pratico Valutativo

Art. 3 - Requisiti delle sedi di Tirocinio Pratico Valutativo

Art. 4 - Diritti e doveri del tirocinante

Art. 5 - Modalità per effettuare la richiesta di abilitazione a sede di tirocinio da parte delle strutture

Art. 6 - Indicazioni per la definizione del progetto formativo individuale

Art. 7 - Indicazioni circa le coperture assicurative

Art. 8 - Modalità per la presentazione delle domande di tirocinio

Art. 9 – Modalità di gestione del libretto delle presenze e di certificazione;

Art. 10 – Modalità per lo svolgimento del tirocinio all'estero

Art. 1 - Definizione di Tirocinio Pratico Valutativo

Secondo l'Art.2 del D. Interm. n.567 del 20/06/2022 e Art.2 del D. Interm. n.654 del 05/07/2022 il Tirocinio Pratico Valutativo si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale.

Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica, come descritti nel documento "Atti tipici e riservati della professione psicologica: la competenza del counseling" del CNOP (giugno 2020) e successivi aggiornamenti.

Secondo l'art.2, c.10 del D. Interm. n.654/2022 e del Decreto Interm. 567/2022 il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento delle competenze finalizzate:

- alla valutazione del caso;
- all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- alla redazione di un report;
- alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;

- alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Art. 2 - Caratteristiche del Tirocinio Pratico Valutativo

- a) Secondo l'art. 2, commi 3 e 4 del D. Interm. N. 654/2022 il TPV deve corrispondere a 20 CFU per una durata di 500 ore. All'interno del corso di laurea in Psicologia dell'Intervento Clinico e Sociale, le attività del TPV si svolgono per tutti e 20 i CFU previsti presso enti esterni convenzionati con l'Università. Non è prevista la possibilità di svolgere attività di TPV all'interno dell'Università. Le 500 ore del TPV dovranno essere svolte all'interno delle strutture convenzionate in un arco temporale non inferiore a 5 mesi e non superiore a 10-mesi. Il TPV dovrà essere svolto preferibilmente in una sola struttura esterna o al massimo in due strutture esterne convenzionate per 250 ore in ciascuna struttura.
- b) Gli studenti potranno iniziare il TPV solo dopo aver conseguito 46 CFU nei corsi in TAF B, C e F e non prima del 1 novembre del secondo anno di corso.
- c) Nella fase transitoria, coloro che non abbiano conseguito i 10 CFU (per 250 ore) durante la laurea triennale dovranno integrare i crediti e le ore mancanti allungando il periodo di TPV previsto.

Servizio Civile Universale

Non è possibile richiedere il riconoscimento di attività lavorative, di volontariato o di servizio civile come tirocinio professionalizzante.

Art. 3 - Requisiti delle sedi di Tirocinio Pratico Valutativo

Le strutture che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono rispettare quanto previsto dall'art. 1 del presente documento, nonché possedere i seguenti requisiti:

- presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte nella struttura o in un suo specifico settore;
- possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per la professione futura.
- i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con la struttura un rapporto professionale sistematico e formalizzato in qualità di dipendenti, collaboratori, consulenti, soci o titolari e, a prescindere dall'inquadramento contrattuale, devono svolgere attività con i caratteri tipici dell'ordinamento professionale psicologico (Legge 56/89 art. 1) e che prevedano di norma un impegno orario di almeno 15 ore settimanali, e devono essere iscritti all'Albo da almeno tre annualità;

L'accettazione e lo svolgimento delle attività di TPV non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.

Le richieste presentate all'Università dalle strutture pubbliche e private per essere autorizzate quali sedi di TPV devono essere approvate dalla Commissione Integrata Ordine-Università mediante la procedura che sarà in seguito comunicata.

Art. 4 - Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante è tenuto in primo luogo a seguire le indicazioni del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento delle attività, deve attenersi al presente Regolamento e al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

Dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il TPV, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura. In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (All. 1 delle Linee di indirizzo per i tirocini professionalizzanti).

Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questo Regolamento ed, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento di cui all'art. 1, ha la possibilità di segnalare in forma scritta, entro il primo terzo del monte ore da svolgere, la situazione alla segreteria preposta che informerà la Commissione Tirocini Integrata Università-Ordine la quale, effettuate le opportune verifiche, valuterà come intervenire garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.

Art. 5 – Modalità per effettuare la richiesta di abilitazione a sede di tirocinio da parte delle strutture

Gli iscritti al corso di laurea magistrale dell'intervento clinico e sociale, per svolgere il proprio TPV, possono:

- scegliere tra le sedi esterne già convenzionate in base alla disponibilità;
- proporre una nuova sede esterna che abbia i requisiti previsti dal presente Regolamento

Le strutture interessate ad ospitare TPV in psicologia finalizzato all'accesso alla Prova Pratica Valutativa per la professione di Psicologo, oltre alla Convenzione di tirocinio devono acquisire apposita idoneità riconosciuta dalla Commissione Tirocini Integrata Università-Ordine degli Psicologi. A tal fine è necessario presentare la richiesta di valutazione dei requisiti di idoneità utilizzando le modalità e la modulistica che sarà indicata sul sito del Corso di Laurea in Psicologia dell'Intervento Clinico e Sociale.

Tenuto conto dei tempi richiesti dall'attivazione di una nuova convenzione, si consiglia di avviare le procedure almeno 3-4 mesi prima.

Art. 6 – Indicazioni per la definizione del progetto formativo individuale

Il tutor dovrà presentare un progetto formativo individuale secondo la modulistica che sarà indicata sul sito del Corso di Laurea in Psicologia dell'Intervento Clinico e Sociale. Nella definizione del progetto formativo individuale il tutor o il responsabile dell'Ente devono indicare, oltre ad una descrizione delle attività dell'Ente medesimo: LE COMPETENZE PROFESSIONALI PSICOLOGICHE che il tirocinante potrà acquisire, le ATTIVITA' che potrà svolgere in linea con il profilo professionale, gli STRUMENTI DELLA PRATICA PROFESSIONALE che potrà apprendere e le MODALITA' attraverso le quali avverrà l'apprendimento.

Art. 7 – Indicazioni circa le coperture assicurative

1. L'Università garantisce ai tirocinanti la copertura assicurativa contro eventuali infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività previste dal TPV, ovunque svolte e purché formalizzate dal Soggetto ospitante presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché assicurazione per la responsabilità civile per i danni che gli stessi dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività, compresi i trasferimenti.
2. I riferimenti e le posizioni assicurative sono riportati all'interno dei singoli progetti formativi.
3. L'Università si impegna a far pervenire alla Regione e alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo.

Per qualunque ulteriore chiarimento in merito alle coperture assicurative è, comunque, possibile rivolgersi all'Ufficio Assicurazione dell'Università di Parma.

Art. 8 – Modalità per la presentazione delle domande di tirocinio

Le domande di iscrizione al TPV dovranno essere presentate da parte degli studenti secondo le modalità che verranno indicate sul sito del corso di Laurea.

Art. 9 – Certificazione delle presenze e valutazione del TPV

Le modalità di gestione delle presenze, della loro certificazione, della valutazione del TPV ai fini della Prova Pratica Valutativa verranno indicate sul sito del corso di Laurea.

Art. 10 – Modalità per lo svolgimento del tirocinio all'estero

Per le sedi di TPV all'estero si applicano gli stessi principi previsti per lo svolgimento del tirocinio in ambito nazionale.

Così come previsto dalla Convenzione Unica di tirocinio dell'Università di Parma, qualora il tirocinio si svolga al di fuori del territorio nazionale, l'Università è tenuta ad adottare un Internship Agreement, quale progetto/patto formativo, redatto in lingua. La convenzione con la struttura deve prevedere il rispetto delle normative vigenti in Italia e dei criteri EuroPsy, che richiedono la supervisione individualizzata da parte di un tutor psicologo.

ALLEGATI

LINEE D'INDIRIZZO SUI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI NELLA LM-51 E SULLA LORO VALUTAZIONE

Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per la classe di laurea magistrale in Psicologia, 20 crediti formativi universitari (di seguito, CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un TPV interno durante i corsi di studio. Le attività di TPV sono svolte in contesti operativi, per un numero minimo di 14 CFU, presso qualificati enti esterni convenzionati con le università. Le presenti Linee di indirizzo si riferiscono specificatamente a tali CFU.

Per le modalità relative al tirocinio interno ai CdL L-24 e LM-51 si rimanda alle linee guida AIP-CPA.

Secondo l'Art. 2 del D. Interm n. 567 del 20/06/2022 e Art. 2 del D. Interm. n. 654 del 05/07/2022 il Tirocinio Pratico Valutativo (di seguito TPV) si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale.

Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

Le specifiche attività del TPV sono definite all'interno degli ordinamenti didattici, considerando anche l'area specialistica delle attività psicologiche a cui la laurea magistrale si riferisce, ma evitando che lo svolgimento avvenga in modo esclusivo in una sola area di tirocinio pratico, considerato che il laureato sarà abilitato a tutti gli ambiti della professione psicologica, con la sola esclusione della psicoterapia.

In particolare, secondo l'art. 2, c. 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tirocinio deve rendere possibile il conseguimento delle competenze finalizzate:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Il progetto formativo alla base dell'esperienza di TPV deve favorire da parte del tirocinante l'integrazione delle conoscenze, l'esercizio delle abilità acquisite, la sperimentazione dei futuri ruoli lavorativi, la riflessione e discussione delle attività proprie e altrui e la formazione di competenze deontologiche e professionali necessarie per prepararsi all'esercizio autonomo della professione di psicologo. In particolare, le attività oggetto di osservazione e sperimentazione supervisionata dovranno riguardare l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di

sperimentazione, ricerca e didattica in ambito psicologico.

1. SEDE UNIVERSITARIA DEL TIROCINIO:

Il tirocinio viene programmato e valutato nella sede in cui si frequenta il Corso di Laurea Magistrale. Per agevolare i trasferimenti dello studente ad altro Ateneo durante la carriera accademica, le specifiche procedure previste da ogni singolo Ateneo (ad es. relative ai tempi degli avvisi al tirocinio, alle eventuali graduatorie, alla assicurazione per gli infortuni, ecc.), dovranno essere ampiamente pubblicizzate, anche mediante i siti delle Università e dell'Ordine degli Psicologi.

2. SEDE DELL'ENTE DI TIROCINIO IN REGIONE DIVERSA DA QUELLA IN CUI HA SEDE L'UNIVERSITÀ DOVE SI SVOLGE IL TPV:

L'Ente dove svolgere il tirocinio può trovarsi in regione diversa da quella in cui si trova l'Università di riferimento, o anche all'estero.

Fermi restando possibili accordi tra Università di diversa regione per il riconoscimento degli Enti sedi di tirocinio, per cui una Università può inviare in un Ente già accreditato presso altro Ateneo di quel territorio, l'Università che invia il tirocinante stipulerà una convenzione con l'Ente che si trova in altra regione (o all'estero) precisando le modalità come descritto al punto seguente.

Se l'Ente di tirocinio si trova all'estero, la convenzione deve prevedere il rispetto delle normative vigenti in Italia e dei criteri EuroPsy, che richiedono la supervisione individualizzata da parte di un tutor psicologo.

3. CONTESTI DOVE SVOLGERE IL TIROCINIO:

Secondo l'art. 2, c. 4 del D. Interm. n. 654/2022, parte delle attività del TPV esterno è svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV esterno può essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le università.

4. PERIODI:

Secondo l'art. 2, commi 3 e 4 del D. Interm. n. 654/2022, le attività di TPV sono svolte in contesti operativi, per un numero minimo di 14 CFU, presso qualificati enti esterni convenzionati con le università.

Ad ogni CFU riservato al TPV, sia esterno che interno, corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento.

Queste ultime possono riguardare anche gli aspetti deontologici relativi alle attività svolte.

La collocazione temporale del tirocinio durante il Corso di studi è articolata nei regolamenti didattici di ciascun Corso, in base alle specifiche esigenze di organizzazione didattica e dei convenzionamenti con gli Enti territoriali.

È auspicabile, comunque, che gli ambiti di tirocinio, sia interno che esterno, coprano più aree della professionalità dello psicologo cui il laureato verrà direttamente abilitato (nel previgente ordinamento erano previste per il post-lauream almeno due aree diverse).

5. TUTOR:

Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all'Albo A da almeno tre annualità.

I professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano, di norma, un impegno orario di minimo 15 ore a settimana.

Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli artt. 5 e

20 del Codice Deontologico e alle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti.

Secondo l'art. 2, commi 8 e 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Le attività formative e valutative del TPV si svolgono in base a quanto previsto per la didattica tutoriale dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Tali competenze si riferiscono:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Al tutor, per l'intera durata della quota di tirocinio di cui è supervisore, spettano le seguenti funzioni:

- a) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico---strumentale;
- b) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni a integrazione dell'esperienza;
- c) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Ciascun tutor potrà seguire non più di 5 tirocinanti contemporaneamente, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il tutor dovrà presentare all'Ente convenzionato un'autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il numero dei tirocinanti in contemporanea non è maggiore di cinque. Il limite di cinque può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino a un massimo di 15 giorni).

La nuova normativa riportata nel Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario, riconosce n. 1 credito formativo ogni 15 ore di attività di tutoraggio.

6. CONTENUTI DEL TIROCINIO:

Gli Enti/Aziende non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva. Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall'Ente/Azienda in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente/Azienda.

Esso dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili dell'Ente/Azienda ospitante.

L'attività di tirocinio pratico è effettuata e supervisionata individualmente. Laddove le dimensioni dell'Ente/Azienda sono tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del tutor, fermo restando la individualizzazione della supervisione e della valutazione. I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor (interno o esterno alla struttura), ma avente i requisiti del tutor, individuato dall'Ente/Azienda ospitante. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti dell'Ente/Azienda, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Tali momenti formativi potranno essere condotti da uno psicologo avente i requisiti del tutor, interno od esterno alla struttura.

Nella stesura del progetto formativo, la cui attestazione di supervisione individuale è obbligatoria, oltre ad essere richiesta per l'acquisizione della certificazione EuroPsy, occorrerà tenere conto di quanto previsto dal D. Interm. n. 654/2022.

7. VALUTAZIONE

Ai fini della valutazione delle attività di TPV, ciascun tutor esprime nel libretto di tirocinio, insieme alla attestazione della frequenza, un giudizio sulle competenze acquisite dallo studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità. Nel caso in cui non venga conseguito il giudizio di idoneità il tirocinante è tenuto ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale non è stato ritenuto idoneo.

8. COMMISSIONE PER I TIROCINI (EX ART. 1 COMMA 2 D.M. 239/92)

Ai fini di concretizzare quanto previsto dal D. Interm. 564/2022, art. 12 c. 12, riguardo la “collaborazione con l'Ordine professionale territorialmente competente” per “le modalità di svolgimento delle attività di TPV, di selezione e convenzione degli enti esterni e dei tutor”, e in analogia a quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del D.M. 239/'92, si istituisce in ogni sede una Commissione Tirocini Integrata Università-Ordine (ex. Art. 2, c. 12 del D. Interm. n. 654/2022) composta da docenti dell'Ateneo e da uno o più membri designati dall'Ordine territorialmente competente del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione, d'intesa con la sede universitaria.

Secondo il già citato art. 2, c. 12 del D. Interm. n. 654/2022, nelle attività di programmazione delle modalità di svolgimento delle attività di TPV, di selezione e convenzione degli enti esterni e dei tutor la Commissione deve anche sentire i competenti organi di rappresentanza degli studenti.

La Commissione lavora con i seguenti compiti:

- a) svolge funzioni consultive, di monitoraggio e di qualificazione del tirocinio formativo e professionalizzante, audit, individuazione di criteri di accreditamento e mantenimento di sedi di tirocinio, di criteri di qualificazione e aggiornamento per i tutor;
- b) valuta le proposte di accreditamento degli Enti/Aziende da convenzionare;
- c) recepisce gli schemi di convenzione proposti e ne coordina l'attuazione nelle diverse sedi;
- d) valuta i requisiti di accesso dei tutor;
- e) promuove e organizza l'aggiornamento per i tutor;
- f) stabilisce i criteri per il monitoraggio periodico dell'efficacia del tirocinio;
- g) raccoglie ed esamina le valutazioni delle esperienze di tirocinio, anche ai fini dell'ammissione alla prova valutativa finale;
- h) esamina le criticità che vengono evidenziate dalle strutture didattiche dell'Università e/o dalle sedi convenzionate e/o dall'Ordine relativamente allo svolgimento del tirocinio, ed esprime parere;
- i) raccoglie ed esamina le criticità sollevate dagli studenti durante il loro percorso di tirocinio;

j) organizza incontri con i tutor supervisor per una valutazione periodica delle esperienze di tirocinio.

k) svolge funzioni consultive in vista della composizione delle commissioni giudicatrici della Prova Pratica Valutativa (PPV) volta all'accertamento del livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione (art. 3 del D. Interm. n. 654/2022).

È auspicabile che si costituisca un data-base a livello regionale tenuto dall'Ordine competente per territorio, con le strutture accreditate, nel quale potrebbe essere anche aggiornata la disponibilità delle strutture ad accogliere nuovi tirocinanti per favorire il coordinamento fra diverse sedi che insistono sullo stesso territorio.

9. PROVA PRATICA VALUTATIVA (PPV)

La prova abilitante all'esercizio della professione di Psicologo è unica e svolta in modalità orale. Verte sull'attività svolta durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

La prova è finalizzata all'accertamento delle capacità di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze e conforme ai principi etici, ai doveri e alle regole deontologiche di condotta della professione del candidato, nonché di saper riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte.

Le modalità organizzative e relative tempistiche (da stabilirsi comunque prima della seduta di discussione della tesi) sono previste nel regolamento del Corso di Studi.

Oggetto della prova e della relativa valutazione sono le attività pratiche supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali, fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale, e che contribuiscono, insieme alle conoscenze teoriche maturate, all'acquisizione di un bagaglio di competenze necessario per l'accesso alla professione di psicologo. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

Queste linee di indirizzo sono state approvate dal Tavolo Tecnico Ordine-Università in data 24 ottobre 2022.

**RACCOMANDAZIONI PER GLI ASPETTI DEONTOLOGICI
PER I TUTOR E I PRATICANTI DEI TIROCINI
PROFESSIONALIZZANTI
(Allegato 1 LINEE D'INDIRIZZO SUI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI
NELLA LM-51 E SULLA LORO VALUTAZIONE)**

I tutor dovranno essere appositamente formati e su richiesta potranno essere inseriti nell'Elenco Nazionale dei supervisor accreditati, stilato secondo i parametri previsti dall'art. 5, ovvero in una *short list* aperta, pubblica e aggiornata periodicamente. Essi potranno essere coinvolti in attività didattiche da svolgere in presenza e a distanza, tramite percorsi formativi in alternanza con l'attività professionale.

Indicazioni deontologiche per il tutor

1. Il tutor è responsabile dell'acquisizione e della valutazione della competenza professionale acquisita dal tirocinante nello specifico contesto professionale. Le competenze del tirocinante sono riferibili alle attività individuate dall'art. 1 della Legge 56/89 e sono distinte in competenze primarie e abilitanti.
2. Il tutor contribuisce allo sviluppo delle discipline psicologiche e si impegna a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche ai futuri colleghi (art. 34 C.D.). La sua attività è orientata a fornire al tirocinante un adeguato livello di conoscenze e abilità, promuovendo sia la formazione di competenze iniziali sia la consapevolezza della responsabilità sociale degli atti derivanti dall'esercizio professionale (art. 3 C.D.).
3. Il tutor stimola nei tirocinanti l'interesse per i principi deontologici anche mostrando come questi ispirino la sua condotta professionale (art. 20 C.D.).
4. Il tutor gestisce il rapporto formativo con il tirocinante salvaguardando la propria autonomia professionale nella scelta e nell'applicazione dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici. In nessun caso il tutor delega ad altri psicologi o a professionisti di altre discipline la gestione della formazione e la scelta delle attività pratiche del tirocinante (art. 6 C.D.).
5. Il tutor è responsabile dell'operato del tirocinante e ha il vincolo di tutelare il destinatario dell'intervento (art. 4 C.D.), anche evitando qualsiasi fraintendimento in merito al ruolo e alle funzioni del tirocinante (art. 39 C.D.).
6. Il tutor facilita l'apprendimento del tirocinante svolgendo personalmente in sua presenza le attività che costituiscono l'oggetto della professione (art. 7 C.D.). Successivamente, tali attività possono essere svolte in forma congiunta o delegate al tirocinante, in funzione del livello di competenza da questi maturato nel corso del tirocinio. In fase di valutazione il tutor è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza e preparazione (art. 19 C.D.).
7. Il tutor favorisce ogni occasione di confronto diretto con il tirocinante per fugare dubbi o perplessità in merito alle ragioni dell'intervento, alle metodologie impiegate e ai loro riferimenti scientifici (art. 5 C.D.).
8. Il tutor tutela i tirocinanti insegnando loro l'uso di strumenti e tecniche appartenenti alla professione di psicologo e fondati su documentata evidenza scientifica. Il tutor guida il tirocinante a riconoscere i limiti della propria competenza e a utilizzare solo gli strumenti teorico-pratici acquisiti che attengono agli atti tipici della professione psicologica e si astiene dal formare nelle aree di competenza che richiedono il livello specializzazione in psicoterapia. (art. 5 C.D.).
9. Il tutor si attiene ai principi di correttezza e lealtà ed evita commenti pubblici sul tirocinante, il suo livello di formazione e competenza e i risultati che ha conseguito (art. 36 C.D.).
10. Il tutor aggiorna le proprie competenze sul tutorato anche tramite la frequenza di appositi corsi di formazione e aggiornamento, organizzati dall'Ordine degli Psicologi in collaborazione, con l'Università e altre agenzie formative (art. 5 C.D.).

Compiti del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a concordare con il Tutor assegnatogli il progetto individualizzato di tirocinio, a rispettare

le norme previste dalla convenzione, a predisporre la documentazione delle attività svolte, a redigere un elaborato conclusivo scritto e - ove previste - a compilare le schede di valutazione finale.

Il tirocinante si impegna a

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e a non rivelare notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante, apprese durante e dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Al fine di assumere gli atteggiamenti appropriati alla professione il tirocinante avrà il compito di approfondire

la conoscenza del codice deontologico degli psicologi, uniformando progressivamente il suo comportamento all'insieme delle sue regole e dei principi che lo ispirano.

Al termine del periodo di tirocinio il tirocinante dovrà dimostrare l'acquisizione delle competenze professionali iniziali concordate con il tutor e riportate nel progetto individualizzato di tirocinio, avvalendosi di un portfolio in cui registra il lavoro svolto, valuta le competenze acquisite e identifica i bisogni di sviluppo professionale.